



Città di Castelvetro

Selinunte

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 18/07/2022

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

| | |
|----------|--|
| ARTICOLO | 1 – Oggetto e scopo del regolamento |
| ARTICOLO | 2 – Definizione delle entrate |
| ARTICOLO | 3 – Aliquote e tariffe |
| ARTICOLO | 4 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni |
| ARTICOLO | 5 – Sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali |

TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate

| | |
|----------|--|
| ARTICOLO | 6 – Forme di gestione |
| ARTICOLO | 7 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali |
| ARTICOLO | 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie |
| ARTICOLO | 9 – Attività di controllo delle entrate |
| ARTICOLO | 10 – Rapporti con i cittadini |
| ARTICOLO | 11 – Modalità di riscossione delle entrate comunali |
| ARTICOLO | 12 – Minimi riscuotibili |
| ARTICOLO | 13 – Attività di controllo delle entrate |
| ARTICOLO | 14 – Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente |
| ARTICOLO | 15 – Attività di accertamento delle entrate tributarie |
| ARTICOLO | 16 – Attività di accertamento delle entrate non tributarie |

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

| | |
|----------|---|
| ARTICOLO | 17 – Riscossione |
| ARTICOLO | 18 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione |
| ARTICOLO | 19 – Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie |
| ARTICOLO | 20 – Rimborsi |
| ARTICOLO | 21 – Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari |
| ARTICOLO | 22 – Termini di pagamento |

TITOLO IV – Riscossione coattiva

| | |
|----------|-----------------------------|
| ARTICOLO | 23 – Regole generali |
| ARTICOLO | 24 – Dilazioni di pagamento |
| ARTICOLO | 25 – Limiti di importo |
| ARTICOLO | 26 – Contenzioso tributario |
| ARTICOLO | 27 – Sanzioni tributarie |

TITOLO V – Accertamento con adesione

| | |
|----------|---|
| ARTICOLO | 28 – Accertamento con adesione - Presupposto |
| ARTICOLO | 29 – Avvio del procedimento per accertamento con adesione |
| ARTICOLO | 30 – Procedura per l'accertamento con adesione |
| ARTICOLO | 31 – Atto di accertamento con adesione |
| ARTICOLO | 32 – Adempimenti successivi |
| ARTICOLO | 33 – Perfezionamento della definizione |

TITOLO VI – Autotutela

| | |
|----------|-----------------|
| ARTICOLO | 34 – Autotutela |
|----------|-----------------|

TITOLO VII - Interpello

| | |
|----------|---|
| ARTICOLO | 35 - Oggetto e scopo dell'interpello |
| ARTICOLO | 36 - Modalità applicative dell'interpello |

| | |
|----------|--------------------------------|
| ARTICOLO | 37 - Contenuto delle istanze |
| ARTICOLO | 38 - Richiesta di integrazione |
| ARTICOLO | 39 - Inammissibilità |
| ARTICOLO | 40 - Risposta |

TITOLO VIII - Ravvedimento operoso

| | |
|----------|---------------------------|
| ARTICOLO | 41 – Ravvedimento operoso |
|----------|---------------------------|

TITOLO IX – Norme finali

| | |
|----------|-------------------------------|
| ARTICOLO | 42 – Rapporto tra regolamenti |
| ARTICOLO | 43 – Vigenza |
| ARTICOLO | 44 – Norme finali |

TITOLO I – Disposizioni generali

ARTICOLO 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Castelvetro in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto dell'esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono altresì norme di riferimento la legge 212 del 27/07/2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e s.m.i., il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., la Legge 241 del 1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti" e la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 - Supplemento Ordinario n. 45) - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, che possano dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno e in particolare le disposizioni del Regolamento comunale di contabilità.
5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

ARTICOLO 2 – Definizione delle entrate

1. Il presente regolamento disciplina in via generale le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

ARTICOLO 3 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Salvo diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario e hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse si applicano a partire dall'esercizio finanziario successivo.
3. In assenza di atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati nell'anno precedente.
- 6.

ARTICOLO 4 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.
2. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
4. Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, **può** individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di riduzioni d'imposta, di riconoscimento di specifiche detrazioni, esenzioni o di contributi economici.

ARTICOLO 5 - Sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali

1. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, può sospendere o differire i termini ordinari non fissati da norme statali, per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali ed individuate con i criteri precisati nella deliberazione medesima, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

ARTICOLO 6 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali è possibile procedere, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, all'affidamento al competente Agente della riscossione, ovvero, singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.
3. In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, anche disgiuntamente, tale affidamento deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal vigente Codice dei Contratti Pubblici.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.
5. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
6. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

7. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione, in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

ARTICOLO 7 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. E' designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

2. Il responsabile deve semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.

In particolare, il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti e ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

ARTICOLO 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili delle aree ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

2. I responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

ARTICOLO 9 – Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici Comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

ARTICOLO 10 – Rapporti con i cittadini

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti oltre ad essere pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. I rapporti con i cittadini sono sempre improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

ARTICOLO 11 – Modalità di riscossione delle entrate comunali

1. I tributi comunali e le entrate non tributarie da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono versati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto

stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica:

- tramite modello F/24
- tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o alle tipologie di entrata;
- tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
- tramite l'Agente della riscossione dei tributi competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, fermo restando quanto previsto dal presente articolo in caso di nuovo affidamento a soggetti terzi, anche disgiunto, dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate comunali.

2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

3. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.

5. I versamenti si ritengono in ogni caso correttamente eseguiti quando la disposizione di pagamento e la valuta richiesta, risultino di data anteriore o pari a quella di scadenza.

ARTICOLO 12 – Minimi riscuotibili

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, espressamente previsti nei rispettivi regolamenti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ARTICOLO 13 – Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni ed, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.

3. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

ARTICOLO 14 – Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente

1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.

2. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali, accedendo alla riduzione delle sanzioni irrogabili per le violazioni contestate, sulla base delle apposite previsioni contenute nel regolamento comunale delle sanzioni amministrative tributarie, nel momento in cui proceda all'accettazione del

provvedimento di contestazione predisposto dal Comune, rinunciando a proporre istanza di accertamento con adesione nei confronti dello stesso atto.

3. L'accettazione da parte del contribuente delle contestazioni sollevate da parte del Comune non può tuttavia determinare alcuna riduzione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento delle imposte dovute.

ARTICOLO 15 – Attività accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività accertamento delle entrate tributarie dev'essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge.

3. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione e accertamento dev'essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

4. Gli atti di accertamento e di riscossione relativi alle entrate tributarie, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 16 – Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base a idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza e indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario, ai sensi del Regolamento Comunale di contabilità. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

3. Gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

TITOLO III

RISCOSSIONI E RIMBORSI

ARTICOLO 17 – Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata in forma diretta o in una delle modalità di cui all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. n. 446/1997.

2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza dell'ente avviene secondo le procedure di cui ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 18 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile

riscossione.

2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel conto del patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

ARTICOLO 19 – Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

ARTICOLO 20 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso dev'essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

2. Sugli importi rimborsati saranno riconosciuti gl'interessi in misura pari al tasso legale vigente, decorrenti dalla data della richiesta di rimborso inoltrata dal contribuente/utente.

3. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'Ente; ove vi sia assenso da parte del comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

4. Salvo diverse disposizioni normative o regolamentari riguardanti specifici tributi, non si dà luogo al rimborso d'importi inferiori o pari a euro 12,00 (dodici)

ARTICOLO 21– Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari

1. Per quanto concerne la compensazione si applica il "Regolamento per la rateizzazione e la compensazione delle entrate comunali" approvato dalla Commissione Straordinaria n. 11 del 19 ottobre 2017 e adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 22 – Termini di pagamento

1. Per quanto concerne i termini di scadenza per i pagamenti delle entrate si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari o contenute nelle deliberazioni consiliari vigenti per ciascun tributo.

TITOLO IV

RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 23 – Regole generali

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni.

2. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini

dell'esecuzione forzata.

3. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

4. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:

_ la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;

_ la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225.

5. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

a) per la riscossione coattiva diretta una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 100 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 200 euro;

b) per la riscossione coattiva mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

c) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'Ente ai sensi del comma 802 dell'art.1 della legge 160/2019.

7. Per quanto non espressamente previsto dal Titolo IV si rimanda al "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del _____.

ARTICOLO 24 – Dilazioni di pagamento

1. Per quanto concerne la rateizzazione si applica il "Regolamento per la rateizzazione e la compensazione delle entrate comunali" approvata dalla Commissione Straordinaria n. 11 del 19 ottobre 2017 e adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale.

2.

ARTICOLO 25 - Limiti di importo

1. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 30,00 (trenta).
2. In caso di riscossione coattiva diretta, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 100,00 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.
3. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 10,00 (dieci).

ARTICOLO 26 – Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, ai sensi della norma statutaria, costituire il Comune in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
3. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso si applicano i tariffari minimi di legge.
4. Con apposito provvedimento il responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

ARTICOLO 27 - Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei DD.Lgss. nn.471/1997, 472/1997, 473/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

TITOLO V ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 28 – Presupposto

1. È introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e art. 50 Legge 449/1997 l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile della Direzione Organizzativa competente.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
6. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

ARTICOLO 29 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, può inviare, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
3. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
4. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
5. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
7. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

ARTICOLO 30 – Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

ARTICOLO 31 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente

e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggiore tributo, è ridotta a un terzo del minimo previsto dalla legge.

4. L'atto di accertamento con adesione deve contenere quanto indicato all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 32 – Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 33.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in rate trimestrali il cui importo viene stabilito nell'accordo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:

a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;

b) corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 33 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 32, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 32.

TITOLO VI AUTOTUTELA

ARTICOLO 34 – Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;

b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

3. Oggetto di annullamento in via di autotutela sono gli atti di imposizione, quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e in genere tutti gli atti che incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente;

4. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a. errore di persona o di soggetto passivo;
 - b. evidente errore logico;
 - c. errore sul presupposto del tributo;
 - d. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g. errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
8. Le eventuali istanze di annullamento dovranno essere inoltrate al funzionario Responsabile del tributo, via PEC, Raccomandata A/R oppure al protocollo generale del Comune.

TITOLO VII INTERPELLO

ARTICOLO 35 – Oggetto e scopo dell'interpello

1. Nel presente titolo sono stabilite le modalità applicative dell'istituto dell'interpello del contribuente, in riferimento alla previsione di cui all'art. 11 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) come sostituito dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 156/2015.
2. L'istituto dell'interpello del contribuente è finalizzato a garantire la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli adempimenti richiesti al contribuente da parte dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 36 – Modalità applicative dell'interpello

1. Il contribuente può presentare una preventiva richiesta di parere circa la correttezza del trattamento tributario di una specifica fattispecie, sussistendo condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni normative applicabili e sulla corretta qualificazione della fattispecie.
2. Il contribuente deve proporre l'istanza prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari, comunque prima dell'inizio di attività di controllo note al contribuente.
3. Il quesito deve riguardare casi concreti e personali, facendo emergere in maniera circostanziata la

fattispecie di riferimento.

4. Devono sussistere obiettive condizioni di incertezza concernenti:

- l'interpretazione di una norma (legislativa o regolamentare) in relazione alla fattispecie di riferimento;
- la qualificazione giuridica di una determinata fattispecie.

5. L'interpello non è ammesso:

- se l'amministrazione ha già esposto il proprio orientamento interpretativo in circolari o risoluzioni.
- se la soluzione presuppone accertamenti tecnici e quindi profili non giuridici.
- relativamente ad atti non normativi, come circolari e risoluzioni, che hanno natura interpretativa.

ARTICOLO 37 - Contenuto delle istanze

1. L'istanza, in carta libera, deve contenere:

- i dati identificativi del contribuente e il suo domicilio, compreso il codice fiscale; l'istanza può essere presentata anche da un sostituto o responsabile d'imposta, o da un professionista per conto di altro soggetto purché specificamente indicato, non invece da un professionista o da un'associazione in maniera generica per i suoi clienti o associati;
- l'indicazione della tipologia di interpello.
- la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- l'eventuale documentazione non in possesso del Comune, in particolare i pareri resi da altra Amministrazione competente;
- le disposizioni di cui si chiede l'interpretazione o l'applicazione;
- la chiara e univoca esposizione della soluzione proposta;
- il domicilio e i recapiti anche telematici per la risposta e per ogni comunicazione;
- la sottoscrizione del contribuente.

L'istanza non incide sulle scadenze e sugli adempimenti.

La presentazione va effettuata mediante consegna diretta, o in plico senza busta raccomandata A.R., o tramite PEC;

Il contribuente può rinunciare all'istanza già presentata in pendenza dei termini per la risposta. La rinuncia, sottoscritta dal contribuente o dal suo rappresentante, va presentata nelle stesse forme dell'istanza e produce l'arresto del procedimento, eliminando ogni effetto dell'istanza, in particolare in ordine all'assenso tacito.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta.

3. Il comune invita il contribuente a regolarizzare l'istanza che non contiene:

- la tipologia di interpello
- le disposizioni di cui si chiede l'interpretazione o l'applicazione
- la soluzione proposta
- il domicilio e i recapiti anche telematici dell'istante
- la sottoscrizione.

Non viene richiesta la regolarizzazione se l'elemento carente è comunque chiaramente individuabile dall'istanza. La richiesta di regolarizzazione va inviata entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, e va evasa nei 30 giorni successivi alla ricezione.

Se tali termini sono rispettati, i termini per la risposta decorrono dalla ricezione dell'istanza regolarizzata e non da quella originaria. In caso di tardiva richiesta di regolarizzazione i termini della risposta restano quelli dell'istanza originaria, a prescindere dall'eventuale integrazione. In caso di tardiva regolarizzazione l'istanza

diviene inammissibile.

ARTICOLO 38 - Richiesta di integrazione

1. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere su interpelli ordinari è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.
2. Se il contribuente non provvede all'integrazione entro un anno l'istanza si intende rinunciata, ma può essere ripresentata per adempimenti successivi

ARTICOLO 39 - Inammissibilità

1. E' inammissibile l'istanza:

- priva dei dati identificativi dell'istante, compreso il codice fiscale;
- priva della circostanziata e specifica indicazione della fattispecie;
- presentata non preventivamente;
- concernente questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- se non ricorre l'obiettivo incertezza normativa;
- che riguardi la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo siano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- non tempestivamente regolarizzata - non riferibile a un soggetto specificamente individuato, ad es. presentata da un'associazione per conto degli associati.

2. L'istanza inammissibile non produce gli effetti dell'interpello, ma può valere come richiesta di consulenza giuridica. Per evitare che il silenzio dell'ente possa essere interpretato come assenso tacito, in relazione al principio di tutela della buona fede e dell'affidamento è opportuno che la dichiarazione di inammissibilità sia comunicata al contribuente entro il medesimo termine per la risposta.

ARTICOLO 40 - Risposta

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo, legittimato a compiere tutti gli atti di gestione del tributo.
2. La risposta, scritta e motivata, va comunicata all'istante con raccomandata A.R. o e-mail o PEC;
3. L'amministrazione divulga in forma di circolare o di risoluzione le risposte rese nei casi in cui:
 - un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro;
 - il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali;
 - siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici;
 - si ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.
4. La risposta deve essere inviata:
 - nell'interpello ordinario entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza
 - nell'interpello antiabuso entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza
5. Il termine per la risposta è interrotto se il Comune richiede:
 - la regolarizzazione dell'istanza; il termine per la risposta resta quello originario e riprende a decorrere dalla ricezione della regolarizzazione
 - l'integrazione della documentazione; il termine per la risposta è ridotto a 60 giorni e riprende a decorrere dalla ricezione dell'integrazione.

Al termine non si applica la sospensione feriale dall'1 al 31 agosto, relativa ai termini processuali.

Risposta negativa espressa:

- non vincola il contribuente che, se non si adegua, resta soggetto agli ordinari poteri di accertamento, senza preclusioni o limitazioni sul piano sostanziale o processuale;
- non è impugnabile cosicché i vizi della risposta, in particolare l'omessa o insufficiente motivazione, non hanno pratica rilevanza.

TITOLO VIII

ARTICOLO 41 – RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il Ravvedimento operoso è uno strumento introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e s.m.i. che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto.
2. Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
3. Con la soppressione dell'articolo 13, comma 1-bis, del D.Lgs. 472/1997 ad opera del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (articolo 10-bis del D.L. 124/2019) il ravvedimento ultrannuale trova applicazione a prescindere dalla natura del tributo violato.
4. Il ravvedimento per essere efficace, comporta che il versamento del tributo, della sanzione e dell'interesse, sia effettuato contestualmente;
5. La sanzione dovuta è la risultante del frazionamento previsto dalla disciplina e corrisponde alle seguenti percentuali:
 - 0,1% (**1/10 del 1,5%**) dell'imposta omessa per ogni giorno di ritardo, fino al 14° giorno;
 - 1,5% (**1/10 del 15%**) dell'imposta omessa se il versamento ha luogo dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
 - 1,67% (**1/9 del 30%**) dell'imposta omessa se il versamento ha luogo dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
 - 3,75% (**1/8 del 30%**) dell'imposta omessa se il versamento ha luogo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione, laddove invece non è prevista la presentazione di dichiarazione entro il termine di scadenza dell'imposta comunale dell'anno successivo;
 - 4,29% (**1/7 del 30%**) dell'imposta omessa se il versamento ha luogo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, laddove invece non è prevista la presentazione di dichiarazione oltre il termine di scadenza dell'imposta comunale dell'anno successivo e fino a due anni;
 - 5% (**1/6 del 30%**) dell'imposta omessa se il versamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, laddove invece non è prevista la presentazione di dichiarazione si prende in considerazione la scadenza superiore ai due anni dell'imposta di riferimento.
6. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. In caso di violazioni plurime trova applicazione la regola del cumulo giuridico.

TITOLO IX

NORME FINALI

ARTICOLO 42 - Rapporto tra regolamenti

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il “Regolamento comunale per la disciplina di dichiarazioni, riscossioni, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali, nonché norme per l’annullamento degli atti in via di autotutela” approvato il 12/03/1999 ed entrato in vigore il 01 gennaio 1999 e il “Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 25/03/1999 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 20/04/2010;
2. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate

ARTICOLO 43 – Vigenza

1. Il presente regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito ministeriale, cioè dal 1° gennaio dell'anno stesso di inserimento, in conformità all'art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006, purché la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Tale efficacia è subordinata al fatto che l'inserimento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze sia effettuato entro e non oltre il 14 ottobre.

ARTICOLO 44 – Norme finali

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.